



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’art. 7 in materia di composizione dei consigli di amministrazione;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, a norma dell’art.2 l. n. 508 del 1999 (cit.), e in particolare l’art. 11;

VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, (conv. con modif. dalla l. 9 gennaio 2009 n. 1), e in particolare l’art. 3 *quinquies*, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell’art. 9 del regolamento di cui al d.P.R. n. 212 del 2005 (cit.), con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di belle arti;

VISTO il d.m. 30 settembre 2009, n. 123, e successive integrazioni, con cui sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di belle arti;

VISTO l’art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005 (cit.), che prevede:

- co. 1: che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co.7, let. g) legge n. 508 del 1999 (cit.), l’autorizzazione a rilasciare i titoli AFAM può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: che l’autorizzazione a rilasciare i titoli AFAM è concessa su parere del Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, co. 140 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, (conv. con modif. dalla legge 24



Al Ministro dell'università e della ricerca

novembre 2006, n. 286), che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l'art.1, co. 27 l. 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che *“nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015 (prot. n. 2326), come integrato con il d.d. del 2 novembre 2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 20 giugno 2016 (prot. n. 8093), con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione e la valutazione delle istanze presentate dalle Istituzioni ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005 (cit.);

VISTA la richiesta del 22 giugno 2020 di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello per i corsi in *“fashion styling & communication”* e *“fashion design”* avanzata dall'Istituto ADML srl *“Accademia del Lusso”* con sede a Milano, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005 (cit.), con le successive integrazioni relative all'ordinamento didattico del corso;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.P.R. n. 212 del 2005 (cit.), espresso, in data 8 ottobre 2020 (delibera n. 193), dall'ANVUR;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 11, co. 2 d.P.R. n. 212 del 2005 (cit.), in virtù dell'art. 1, co. 27 l. n. 107 del 2015 (cit.), in data 23 ottobre 2020 (verbale n. 59), dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici, che ha chiesto di adeguare i piani di studio eliminando i decimali dalle ore di didattica e di provvedere a indicare la frazione oraria riservata allo studio personale;

VISTA la nota del 13.11.2020 con cui l'Istituzione ha trasmesso la proposta di adeguamento a quanto richiesto dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici;

CONSIDERATO che, come attestato dalla nota direttoriale del 3.12.2020 (elenco n. 64) con cui è stata trasmessa la proposta di provvedimento, l'istituzione si è adeguata a quanto richiesto dalla predetta Commissione;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto *“ADML srl - Accademia del Lusso”*, con sede a Milano, è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
 - a) Fashion Styling & Communication (DAPL06);
 - b) Fashion Design (DAPL06).



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'ordinamento didattico del corso di studio è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:
 - a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal d.P.R. n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
 - b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
 - c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, co. 7, let. g) della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi